

Spett.le CONSOB  
Divisione Studi Giuridici  
(invio tramite SIPE  
Sistema Integrato per l'esterno)

**Oggetto: osservazioni al documento di consultazione su “Art. 100 – Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale – modifiche all'allegato 3H”**

Il documento di consultazione della Consob (di seguito “documento”) propone modifiche agli obblighi di comunicazione alla Consob da parte delle società con azioni quotate in materia di modalità di trasmissione e contenuto informativo della comunicazione sulla composizione degli organi sociali ai sensi dell'art. 100 del Regolamento Emittenti (di seguito “RE”)<sup>1</sup>.

Si valuta positivamente la proposta di semplificazione delle modalità di trasmissione, non più attraverso file pdf inviati per e-mail ma, direttamente, attraverso il sito della Consob. Al fine di diminuire le possibilità di errore, sarebbe opportuno prevedere anche la possibilità di salvare provvisoriamente e stampare i dati digitati, prima dell'invio formale in via telematica alla Consob.

Con riferimento al contenuto della comunicazione, il documento propone un ampliamento al fine inserire alcune nuove informazioni<sup>2</sup> derivanti dall'applicazione del

---

<sup>1</sup> L'art. 100 del RE, adottato in forza dell'art. 115, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 58/98 (Tuf) prevede che gli emittenti azioni quotate debbano comunicare alla Consob, entro cinque giorni di mercato aperto dal loro verificarsi, i dati relativi alle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e nella carica di direttore generale. La comunicazione viene effettuata compilando il Modello 100, contenuto nell'allegato 3H del RE.

<sup>2</sup> Viene pertanto richiesto di specificare, per ciascun componente dell'organo di amministrazione se lo stesso sia: indipendente ai sensi del Tuf, indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina, esecutivo ai sensi del Codice di Autodisciplina, espresso dalle liste di minoranza, nominato *Lead Independent*

Codice di Autodisciplina, motivandole, peraltro, con interpretazioni del Codice stesso non sempre corrette<sup>3</sup>. Il contenuto della norma proposta si estende anche alla partecipazione a qualsiasi comitato interno al CdA, alle qualifiche di amministratore esecutivo o indipendente, alla presentazione in una lista di minoranza.

In realtà, tali informazioni sono già contenute nelle relazioni sulla gestione o nelle relazioni di *corporate governance*, pubblicate ai sensi dell'art. 123-bis del Tuf, nelle quali sono anche più ampiamente qualificate con necessarie descrizioni (i poteri degli eventuali comitati interni al CdA, i presentatori delle liste). L'aggiornamento di molte informazioni (chi sono gli amministratori esecutivi e quelli indipendenti) è, inoltre, contenuto nelle comunicazioni al mercato successive alle valutazioni sull'indipendenza effettuate dai CdA. Inoltre, la possibilità di estendere in via regolamentare le informazioni non sembra a stretto rigore contenuta nella norma delegante (art. 100 RE) che riguarda le sole "variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e nella carica di direttore generale, ove prevista" e non nei comitati interni al CdA o nelle qualifiche dei singoli amministratori. Appare quindi preferibile mantenere invariato l'attuale contenuto informativo dell'allegato 3H<sup>4</sup>, anche alla luce delle nuove modalità di trasmissione.

Roma, 5 agosto 2010

---

*Director*, componente di comitati (controllo interno, nomine, remunerazioni o altri comitati istituiti in seno all'organo amministrativo, specificandone la natura).

<sup>3</sup> Ad esempio, il documento indica come linee guida del Codice e sempre applicabili, sulla base del *comply or explain*, la presenza del *lead independent director* (che, invece, è raccomandata solo in due casi: se il presidente coincide con il CEO e se il presidente è la persona che controlla l'emittente) o quella del comitato nomine (che diversamente dal comitato controllo interno e da quello sulle remunerazioni, non è raccomandato dal codice).

<sup>4</sup> Peraltro, sarebbe opportuno precisare che siano segnalati in modo differenziato i presidenti onorari della società che siano effettivamente componenti del CdA rispetto a quelli che non ne fanno parte.